# REGOLAMENTO (CEE) N. 2956/84 DELLA COMMISSIONE

## del 18 ottobre 1984

## relativo alla smaltimento di burro a prezzo ridotto e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (6), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 862/84 (8), ha previsto la concessione di un aiuto inteso a ridurre il prezzo del burro onde incentivare detto consumo ;

considerando che la situazione del mercato del burro è caratterizzata da ingenti disponibilità ; che è quindi opportuno aumentare il consumo di burro con ogni mezzo adeguato ;

considerando che la riduzione del prezzo al consumo finale rappresenta un mezzo efficace per conseguire tale obiettivo ;

considerando che esistono nella Comunità scorte costituite a seguito di interventi sul mercato del burro, effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che non è possibile smerciare, alle condizioni normali, la totalità del burro corrispondente a tali scorte durante la presente campagna lattiera ; che è opportuno evitare, date le ingenti spese che ne risultano, il prolungarsi dell'ammasso ; che è quindi opportuno adottare misure intese a favore lo smercio del burro ;

considerando che, nel quadro di una politica globale di riduzione delle giacenze, è opportuno predisporre un insieme equilibrato di misure interne ed esterne per lo smaltimento delle giacenze di burro ;

considerando che, nell'imminenza delle festività di fine anno, possono presentarsi possibilità di smercio per il burro venduto a prezzo ridotto destinato al consumo diretto ; che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico potrebbe compromettere l'uscita del burro dall'ammasso privato ; che, data questa situazione, è pure opportuno procedere alla reimmissione sul mercato, per l'operazione in questione, del burro che ha formato oggetto di contratto di ammasso conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 ;

considerando che l'entità della riduzione del prezzo di vendita del burro o dell'importo dell'aiuto deve essere tale da consentire uno smercio supplementare di burro, senza causare perturbazioni nel commercio normale del burro ; che, qualora uno Stato membro applichi il regolamento (CEE) n. 1269/79, le misure previste dal presente regolamento devono tener conto dell'aiuto concesso a norma di detto regolamento ;

considerando che, ai fini di un'equilibrata ripartizione in tutta la Comunità del burro messo a disposizione dei consumatori nell'ambito della presente azione ed al fine altresì di evitare perturbazioni del mercato di taluni Stati membri, è d'uopo fissare i quantitativi massimi che possono fruire in ciascuno Stato membro del presente provvedimento, tenendo conto fra l'altro del consumo abituale nello Stato membro interessato ; che tale vendita di burro in occasione delle festività di fine anno, in considerazione del suo carattere sociale, della limitazione dei quantitativi e della breve durata, potrà raggiungere il suo obiettivo soltanto in caso di consumo nello Stato membro di uscita dall'ammasso e nel quadro di un'ulteriore ripartizione fra gli interessati effettuata dalle autorità nazionali ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia che non dispone nel proprio territorio né di pubblici ammassi di burro né di scorte soggette a contratti di ammasso privato e l'Italia le cui scorte sono molto ridotte, è d'uopo prevedere la concessione di un aiuto al burro destinato al consumo diretto in tali Stati membri onde consentire ai consumatori degli Stati stessi di beneficiare, in condizioni comparabili, di una riduzione del prezzo del burro ; che è tuttavia necessario che il Consiglio adotti a tal uopo un regolamento ; che la Commissione ha fatto una proposta in tal senso ;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.
(5) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(8) GU n. L 80 dell'1. 4. 1984, pag. 22.

considerando che occorre garantire, in tutte le fasi di commercializzazione, la differenziazione tra il burro smerciato alle condizioni previste dalla presente misura e gli altri tipi di burro ; che, a tal fine, occorre adottare disposizioni concernenti l'imballaggio del burro in piccoli pacchetti ; che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, occorre fissare un termine per il condizionamento del burro ;

considerando che è necessario prevedere un regime di controllo che garantisca che il burro non venga sviato dalla sua destinazione ; che al conseguimento di tale obiettivo possono contribuire la tenuta di una contabilità in tutte le fasi di commercializzazione, nonché la costituzione di una cauzione o, per il burro di ammasso privato, la condizione che il versamento dell'aiuto sia subordinato al rispetto dei requisiti previsti ; che inoltre, per quanto riguarda il burro di ammasso pubblico, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2955/84 [2] ; che le stesse disposizioni possono essere applicate quando si tratti di burro di ammasso privato ;

considerando che la Commissione deve essere posta in grado di seguire lo svolgimento dell'operazione negli Stati membri attraverso la regolare comunicazione delle informazioni necessarie ;

considerando che i quantitativi di burro attualmente all'ammasso pubblico sono tali che è opportuno ricorrere al massimo alle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato di vari paesi terzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 985/68, quando il burro detenuto dall'organismo d'intervento è messo in vendita ai fini dell'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari di tali vendite ;

considerando che la maggior parte del burro d'ammasso pubblico è stata acquistata nelle campagne lattiere 1982/1983 e 1983/1984 ;

considerando che è risultato opportuno rendere disponibile per gli operatori il burro d'ammasso pubblico a livelli di prezzo ridotto differenziati secondo l'età del burro ; che inoltre possono essere offerte condizioni particolari agli acquirenti che si impegnano a prendere in consegna e ad esportare quantitativi molto elevati ;

considerando che occorre pertanto evitare che il burro venduto ai sensi di tali misure possa essere immesso in libera pratica nella Comunità ;

considerando che è opportuno consentire alle industrie comunitarie di trasformazione di ricorrere al massimo alle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato mondiale per il burro in tutte le sue forme di presentazione ; che, in vari paesi terzi, esiste una domanda di materia grassa del latte anidra ; che, se il prezzo della materia grassa del latte anidra potesse essere reso più competitivo, quantitativi supplementari di burro potrebbero essere esportati in questa forma ;

considerando che gli operatori possono acquistare il burro in causa in tutta la Comunità ; che è pertanto opportuno adeguare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento ;

considerando che, per garantire che il burro non venga deviato dalla sua destinazione, occorre sottoporlo ad un regime di controllo dal momento dell'uscita dall'ammasso sino all'arrivo a destinazione nel paese terzo interessato ; che, per motivi di chiarezza, è opportuno rammentare che sono applicabili le disposizioni in materia di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 ; che inoltre, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione, occorre prevedere condizioni supplementari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2955/84, ha previsto le condizioni di vendita per l'esportazione di burro di almeno sei mesi di età il giorno della firma del contratto di vendita ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## TITOLO I

## Burro destinato al consumo diretto nella Comunità

### *Articolo 1*

Alle condizioni contemplate dal presente titolo e sino a concorrenza dei quantitativi di cui all'allegato I gli Stati membri ivi indicati :

a) mettono in vendita a prezzo ridotto burro che abbia formato oggetto delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che, alla data della conclusione del contratto di vendita,

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.

sia stato immagazzinato dall'organismo d'intervento da almeno 120 giorni,

e/o

b) concedono un aiuto per il burro che, durante la campagna lattiera 1984/1985, sia stato oggetto di un contratto di ammasso a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 e che, alla data della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, risulti immagazzinato in base a contratto da almeno 120 giorni.

*Articolo 2*

1. Il burro proveniente dall'ammasso pubblico viene venduto franco deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 160 ECU/100 kg.

Tuttavia, per quanto riguarda gli Stati membri che applicano la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79, la diminuzione è di 147,25 ECU/100 kg.

Il burro è venduto soltanto in quantitativi pari o superiori a cinque tonnellate.

Tuttavia, nel caso in cui l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 4 determini l'assegnazione di un quantitativo inferiore a 5 tonnellate, lo Stato membro è autorizzato a considerare come quantitativo minimo di vendita il quantitativo assegnato.

2. I contratti di vendita sono conclusi anteriormente al 1° febbraio 1985. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve. Essi comunicano in tal caso il termine fissato alla Commissione anteriormente al 1° dicembre 1984.

3. Il burro è preso in consegna nel termine massimo di dodici giorni dalla conclusione del contratto di vendita.

Prima della presa in consegna, l'acquirente :

— paga il prezzo d'acquisto del burro,

— costituisce una cauzione di importo pari alla riduzione di prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorata di 5 ECU/100 kg a garanzia del rispetto della destinazione ai sensi dell'articolo 8.

Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il burro entro il termine prescritto il contratto di vendita si considera risolto per i rimanenti quantitativi.

*Articolo 3*

1. Il burro che ha formato oggetto di un contratto di ammasso privato beneficia di un aiuto di 160 ECU/100 kg ; per quanto riguarda gli Stati membri che applicano la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79, l'aiuto è di 147,25 ECU/100 kg.

2. Il titolare del contratto di ammasso presenta, anteriomente al 1° febbraio 1985, una domanda di ritiro dall'ammasso all'organismo d'intervento con il quale ha concluso il contratto, indicando i quantitativi di burro che egli intende ritirare e precisandone, secondo le modalità determinate dall'organismo d'intervento, le caratteristiche e la data prevista per il ritiro.

L'organismo d'intervento rilascia al più presto una ricevuta recante autorizzazione o rifiuto, se del caso parziale, ai sensi del'articolo 4, di uscita dall'ammasso in virtù del presente regolamento.

Gli Stati membri possono fissare un termine più breve dal 1° febbraio 1985. In tal caso comunicano alla Commissione, entro il 1° dicembre 1984, il termine fissato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire, per i quantitativi di burro di cui all'allegato I, una ripartizione per quanto possibile equilibrata tra gli interessati, tenendo conto specialmente del quantitativo di burro abitualmente smerciato dagli stessi per il consumo diretto.

Onde garantire il corretto svolgimento della presente azione, dette misure possono disporre la ripartizione in quote delle vendite ai sensi dell'articolo 2 e/o delle autorizzazioni di ritiro dall'ammasso ai sensi dell'articolo 3.

*Articolo 5*

1. Il burro è destinato esclusimente al consumo diretto nello Stato membro in cui viene concesso l'aiuto o la riduzione di prezzo, fatti salvi i piccoli quantitativi privi di qualunque carattere commerciale acquistati da consumatori finali privati.

2. Il burro è commercializzato, senza essere sottoposto a miscugli, in pacchetti del peso netto minimo di 125 grammi e massimo di 500 grammi.

Tuttavia, gli Stati membri possono fissare il peso netto minimo o massimo in 250 grammi.

I pacchetti di cui sopra devono recare sul lato superiore, in lettere di almeno 5 mm di altezza :

a) una o più delle seguenti diciture, a scelta dello Stato membro interessato :

— « Særligt EØF-salg » e/o « Julesmør »,

— « EWG-Sonderverkauf » e/o « Weihnachtsbutter » e/o « Molkereibutter aus Interventionsbeständen »,

— « Special sale-EEC » e/o « Christmas Butter »,

— « Vente spéciale CEE » e/o « Beurre de Noël »,

— « Vendita speciale CEE » e/o « Burro di Natale »,

— « Speciale verkoop EEG » e/o « Kerstboter » ;

b) il prezzo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, qualora lo Stato membro interessato lo abbia fissato in virtù di tale disposizione ;

c) il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha effettuato il condizionamento ovvero il suo numero di controllo ufficiale.

3. Il condizionamento deve essere effettuato nel termine massimo di 45 giorni calcolato, a seconda del caso, dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o dalla data della ricevuta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Lo Stato membro interessato può ridurre tale termine massimo.

Il condizionamento viene effettuato nello Stato membro in cui il burro è ritirato dall'ammasso e immesso al consumo diretto, in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro interessato, in condizioni dallo stesso determinate.

Tuttavia, per quanto concerne i quantitativi assegnati al Lussemburgo, il condizionamento può essere effettuato in questo Stato membro anche se il burro è stato svincolato dall'ammasso in un altro Stato membro.

*Articolo 6*

1. Il burro è mantenuto nell'imballaggio d'origine fino al condizionamento in piccoli pacchetti.

Esso è accompagnato da un elenco riepilogativo dei colli che consenta di identificare il burro e precisi la data di uscita dall'ammasso.

2. Gli imballaggi contenenti il burro sfuso o condizionato in piccoli pacchetti recano, in lettere di 2 cm altezza, una o più delle seguenti diciture :

— « Smør til nedsat pris [forordning (EØF) nr. 2956/84] »,
— « Verbilligte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84] »,
— « Butter at reduced price [Regulation (EEC) No 2956/84] »,
— « Beurre à prix réduit [règlement (CEE) n° 2956/84] »,
— « Burro a prezzo ridotto [regolamento (CEE) n. 2956/84] »,
— « Boter tegen verlaagde prijs [Verordening (EEG) nr. 2956/84] ».

Per quanto concerne l'altezza delle lettere, è autorizzato un margine di errore di 2 millimetri.

*Articolo 7*

1. In caso di rivendita del burro dopo la svincolo dall'ammasso e fino alla sua consegna ai commercianti al minuto, nel contratto di vendita devono figurare gli obblighi concernenti la destinazione del prodotto e la data limite del condizionamento.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e precisare che all'acquirente sono note le sanzioni previste dallo Stato membro interessato in caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra.

2. Ogni detentore di burro deve tenere una contabilità dalla quale risultino, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro e i quantitativi da essi ritirati.

3. Per quanto riguarda il commercio al minuto, tuttavia, è richiesta soltanto la registrazione dei quantitativi acquistati. I commercianti al minuto vendono il burro unicamente a fini di consumo diretto.

*Articolo 8*

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'utilizzazione e/o la destinazione prescritta si considerano rispettate qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati che il burro è stato condizionato in piccoli imballaggi e consegnato ai commercianti al minuto nello Stato membro in cui esso si trova ovvero, in caso di burro proveniente dall'ammasso privato, nello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 9*

Per quanto riguarda il burro proveniente all'ammasso privato :

— le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano a decorrere dal giorno dell'uscita dall'ammasso ;
— l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene versato dopo il ritiro dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a condizione che l'interessato abbia costituito una cauzione d'importo pari all'aiuto maggiorato di 5 ECU/100 kg ;
— la cauzione viene svincolata soltanto se la destinazione prescritta è stata controllata dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 8.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo o dell'aiuto si ripercuota sullo stadio al minuto, tenuto conto dell'obbligo previsto dal paragrafo 3.

2. Gli Stati membri fissano un prezzo massimo di vendita al minuto del burro.

Gli Stati membri possono tuttavia sostituire a tale obbligo altre disposizioni di effetto equivalente.

3. La fornitura del burro a prezzo ridotto o la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono subordinate ad un impegno assunto dall'operatore di procedere ad un'azione di promozione in favore del consumo del burro, comprendente almeno una pubblicità al livello dei dettaglianti durante il periodo dell'operazione.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'applicazione per quanto concerne l'adempimento e il controllo mediante sondaggio di tale obbligo.

*Articolo 11*

Entro il 1° dicembre 1984 gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni prese in applicazione dell'articolo 10. Queste disposizioni possono stabilire, fra l'altro, una data per l'inizio delle azioni di promozione.

*Articolo 12*

Il martedì di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— i quantitativi di burro di ammasso pubblico per i quali è stato concluso un contratto di vendita con un organismo d'intervento a norma del presente titolo ;

— i quantitativi di burro di ammasso privato per i quali lo Stato membro interessato ha rilasciato il documento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seconda comma.

TITOLO II

**Burro d'ammasso pubblico destinato all'esportazione verso talune destinazioni**

*Articolo 13*

1. Si procede, alle condizioni qui di seguito indicate, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato in magazzino anteriormente al 1° aprile 1983.

2. Possono partecipare all'acquisto soltanto gli operatori che si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni previste dal presente titolo.

*Articolo 14*

1. Sono ricevibili solamente le domande di acquisto degli operatori che hanno acquistato un quantitativo minimo di 50 000 tonnellate di burro in conformità del regolamento (CEE) n. 2268/84.

In tal caso l'acquirente può presentare una domanda d'acquisto per un quantitativo uguale o inferiore di burro entrato in magazzino anteriormente al 1° aprile 1983, a condizione che tale domanda d'acquisto sia corredata della prova che l'acquirente ha concluso uno o più contratti di vendita per l'esportazione della totalità del burro verso una delle destinazioni che figurano nell'allegato II.

2. Qualora il fatto di prendere in considerazione la domanda d'acquisto determini un superamento dei quantitativi disponibili nello Stato membro in cui viene presentata la domanda, l'organismo d'intervento in questione, dopo aver contattato gli organismi d'intervento degli altri Stati membri, segnala al richiedente i quantitativi complementari disponibili negli altri Stati membri.

Il richiedente presenta domande d'acquisto per tali quantitativi complementari, fino a concorrenza del quantitativo totale di cui al paragrafo 1, secondo comma, agli organismi d'intervento in questione. La conclusione di tutti i contratti corrispondenti deve aver luogo entro due giorni lavorativi. Si può procedere al ritiro del burro soltanto dopo la conclusione dell'ultimo contratto d'acquisto parziale.

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per informarsi reciprocamente per quanto concerne la disponibilità del burro e la conclusione dei contratti d'acquisto.

3. Le domande di acquisto pervenute all'organismo d'intervento nello stesso giorno si considerano presentate contemporaneamente. Qualora l'accettazione di tutte le domande comportasse il superamento del quantitativo disponibile in un magazzino, l'organismo d'intervento, in mancanza di un accordo amichevole con gli interessati, assegna il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte.

4. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro messo in vendita, con un'indicazione dei quantitativi disponibili.

5. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della conclusione del contratto d'acquisto, campioni prelevati dal burro messo in vendita.

6. L'acquirente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del burro venduto.

*Articolo 15*

1. Il burro è venduto partenza deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo di acquisto praticato dall'organismo d'intervento in questione il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 141,50 ECU/100 kg.

2. Al più tardi il giorno della conclusione del contratto, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione una cauzione per un importo pari al prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorato di 10 ECU/100 kg, a garanzia del pagamento di tale prezzo per i quantitativi di burro oggetto del contratto.

3. Prima del ritiro del burro ed entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76. L'importo della cauzione è di 155,65 ECU/100 kg.

*Articolo 16*

1. L'acquirente procede al ritiro del burro vendutogli entro nove mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 15 tonnellate.

2. L'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro tre mesi a decorrere dalla data del ritiro, e per ciascun quantitativo ritirato, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3. Qualora il ritiro del burro non abbia luogo entro il termine previsto dal paragrafo 1, l'ammasso del burro è a carico dell'acquirente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro un mese a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, oltre alle spese di magazzinaggio, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

5. Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al paragrafo 2 o il versamento di cui al paragrafo 4 entro il termine prescritto, il contratto di vendita viene annullato per i quantitativi restanti e la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, viene incamerata per i suddetti quantitativi.

6. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, viene immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali il prezzo è stato pagato entro il termine prescritto.

*Articolo 17*

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in lettere di almeno 1 centimetro di altezza, redatta nella lingua o nelle lingue del paese esportatore :

« Burro esportato a norma del regolamento (CEE) n. 2956/84, titolo II ».

*Articolo 18*

1. Le formalità doganali di esportazione del burro devono essere espletate entro un mese a decorrere dal giorno in cui il prodotto è stato ritirato.

2. In sede di espletamento delle formalità doganali per l'esportazione non possono essere utilizzati titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, qualora ne sia stata fatta domanda prima del 6 aprile 1984.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76 non viene fornita entro dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

*Articolo 19*

1. Il burro venduto in conformità del presente titolo può essere esportato, del tutto o in parte, sotto forma di materia grassa del latte anidra.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 si applicano gli articoli da 13 a 16 e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3. Inoltre, la domanda d'acquisto deve :

— precisare i quantitativi di burro che saranno trasformati in materia grassa del latte anidra e lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— indicare la o le imprese di trasformazione registrate e tale scopo dallo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— essere accompagnata dall'impegno scritto di dette imprese di rispettare le condizioni previste dal presente titolo.

3. Il burro è consegnato in imballaggi recanti una o più delle diciture seguenti, in lettere di almeno 1 cm di altezza :

— "Smør til fremstilling af vandfrit mælkefedt [forordning (EØF) nr. 2956/84]",

— "Zur Verarbeitung in wasserfreies Milchfett bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84]",

— "Βούτυρο προς μεταποίηση σε άνυδρη λιπαρή ουσία γάλακτος [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84]",

— "Butter for processing into anhhydrous milkfat [Regulation (EEC) No 2956/84]",

— "Beurre destiné à la transformation en matière grasse du lait anhydre [règlement (CEE) n° 2956/84]",

— "Burro destinato alla trasformazione in materia grassa del latte anidra (MGLA) [regolamento (CEE) n. 2956/84]",

— "Boter voor verwerking tot watervrij melkvet [Verordening (EEG) nr. 2956/84]",

4. Il burro è trasformato, nelle imprese di cui al paragrafo 2, in materia grassa del latte anidra contenente almeno il 99,8 % di sostanze grasse butirriche.

5. Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, del contenuto massimo di 20 kg, recanti in caratteri chiaramente leggibili l'indicazione « Materia grassa del latte anidra — Regolamento (CEE) n. 2956/84 ».

6. Le formalità doganali di esportazione sono espletate nello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione, entro quattro mesi a decorrere dalla data limite per il ritiro del burro, di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

*Articolo 20*

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto o venduto e trasformato in conformità del presente titolo sono uguali agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I, parte 5ª, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

*Articolo 21*

Il tasso di cambio da applicare nel quadro del presente titolo è il tasso rappresentativo valido il giorno della conclusione del contratto di vendita.

*Articolo 22*

1. All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte di intervento », è aggiunto il seguente punto 14 e la relativa nota a piè di pagina :

« 14. Regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione, del 18 ottobre 1984, relativo allo smaltimento di burro a prezzo ridotto ([14]).

([14]) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4 ».

2. All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte II « Prodotti destinati ad utilizzazioni e/o destinazioni diverse da quelle indicate nella parte I », sono aggiunti il seguente punto 26 e la relativa nota a piè di pagina :

« 26. Regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione, del 18 ottobre 1984, relativo allo smaltimento di burro a prezzo ridotto (articolo 19) ([26]) :

a) in fase di spedizione del burro destinato alla trasformazione :

— casella 104 :

— til forarbejdning og senere eksport [forordning (EØF) nr. 2956/84],

— zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84],

— προοριζόμενο για μεταποίηση και για μεταγενέστερη εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84],

— intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 2956/84],

— destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure [règlement (CEE) n° 2956/84],

— destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 2956/84],

— bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 2956/84].

— casella 106 :

data limite per il ritiro del burro ;

b) in fase di esportazione della materia grassa del latte anidra :

— casella 104 :

— til eksport [forordning (EØF) nr. 2956/84],

— zur Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84],

— προοριζόμενο για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84],

— intended for export [Regulation (EEC) No 2956/84],

— destiné à l'exportation [règlement (CEE) n° 2956/84],

— destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 2956/84],

— bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 2956/84].

— casella 106 :

— data limite per il ritiro del burro,

— peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo della materia grassa del latte anidra indicato nella casella 103.

([26]) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4. »

*Articolo 23*

Entro il martedì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che, nel corso della settimana precedente,

— hanno formato oggetto di un contratto di vendita,

— sono stati ritirati dall'ammasso,

a norma del presente titolo. Questa comunicazione contiene l'indicazione del paese destinatario.

TITOLO III

**Disposizioni finali**

*Articolo 24*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Quantitativi massimi di burro di cui all'articolo 1**

*(in t)*

| Stato membro | Origine del burro | | Totale |
|---|---|---|---|
| | Ammasso pubblico | Ammasso privato | |
| Germania | 39 500 | 10 500 | 50 000 |
| Francia | 39 600 | 10 500 | 50 100 |
| Italia | — | 300 | 300 |
| Paesi Bassi | 7 000 | 2 100 | 9 100 |
| Belgio | 7 900 | 2 500 | 10 400 |
| Lussemburgo | 500 | — | 500 |
| Regno Unito | 39 200 | — | 39 200 |
| Irlanda | 4 000 | 1 100 | 5 100 |
| Danimarca | 5 100 | — | 5 100 |
| Totale | 142 800 | 27 000 | 169 800 |

*ALLEGATO II*

**Destinazioni previste dall'articolo 14**

— Egitto
— Libano
— Siria
— Irak
— Iran
— Giordania
— Arabia Saudita
— Koweit
— Bahreïn
— Qatar
— Emirati arabi uniti
— Oman
— Yemen del Nord
— Yemen del Sud
— Unione Sovietica